

Decisione n. 6 del 18 gennaio 2022

OGGETTO: Sig.ra (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (2021/15174)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 06.12.2021 con la quale la sig.ra (*Omissis*) ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito opposto dall'Amministrazione Comunale di (*Omissis*) alla propria richiesta di accesso a "*tutti i documenti tecnici e amministrativi relativi alle attività di manutenzione e/o interventi di ristrutturazione del Castello Medievale di (*Omissis*), adiacente alla mia abitazione*";

VISTA la nota, prot. n. 2087 ED del 13.12.2021 con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (*Omissis*) di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine massimo di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il predetto Ente non ha fornito riscontro nei termini indicati;



Il Difensore Civico

CONSIDERATO:

- che in ordine alla questione oggetto d'istanza, la giurisprudenza si è espressa, in maniera costante, affermando che il titolare di un fondo/immobile ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i documenti relativi alla concessione per la realizzazione di opere nei terreni/immobili limitrofi, al fine di verificarne la legittimità e valutare se intraprendere azioni a tutela del proprio diritto al rispetto delle distanze ovvero di quello a tutela di immissioni nocive ecc. (*TAR Campania, Napoli sez. V 9 marzo 2004 n. 2780*).
- che l'art. 5 del Testo unico approvato con D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nel fissare le competenze e responsabilità dello "*sportello unico per l'edilizia*", ha individuato quella di "*fornire informazioni sulle materie di cui al punto a)*" (cioè sul rilascio dei titoli abilitativi) "*anche mediante predisposizione di un archivio informatico*", al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse "*l'accesso gratuito, anche in via telematica, ... all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili*";
- che al riguardo giurisprudenza e dottrina costanti, hanno ribadito che la legittimazione ad impugnare titoli abilitativi edilizi sussiste per il fatto stesso che il terzo di trova in una situazione, appunto, di "stabile collegamento" con la "zona" interessata dalla costruzione oggetto di concessione, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse;
- che per la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123, e Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2086), il proprietario o il possessore



Il Difensore Civico

dell'immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d'interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal "*quisque de populo*" (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7491,);

- che *ad abundantiam*, nel caso di specie, sussiste ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/13, "*Accesso civico a dati e documenti*" l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e che ciò comporta il diritto di chiunque, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione, di richiedere i medesimi allo scopo di favorire la conoscenza delle funzioni istituzionali, dell'utilizzo delle risorse pubbliche nonché promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore Civico Regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE



Il Difensore Civico

1. di ritenere accoglibile la richiesta di riesame presentata dalla sig. ra (*Omissis*), intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (*Omissis*);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.